



Bruxelles, 4.4.2025
COM(2025) 149 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

1 gennaio – 31 dicembre 2024

Indice

1. Introduzione	2
2. Quadro istituzionale	2
3. Denunce e risoluzione delle controversie	4
3.1. Denunce	4
3.2. Risoluzione delle controversie	4
4. Attuazione settoriale	5
4.1. Scambi di merci	5
4.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, appalti pubblici e piccole e medie imprese..	10
4.3. Diritti di proprietà intellettuale	14
4.4. Parità di condizioni	14
4.5. Energia	14
4.6. Trasporti	16
4.7. Pesca	16
4.8. Coordinamento della sicurezza sociale	17
4.9. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.....	19
4.10. Associazione del Regno Unito a taluni programmi dell'Unione	19
5. Evoluzione del diritto del Regno Unito	20
5.1. Questioni trasversali.....	20
5.2. Controllo delle sovvenzioni e fiscalità.....	21
5.3. Norme sociali e del lavoro, ambiente e clima	22
6. Conclusioni	23
Allegato 1: riunioni degli organi misti e delle altre strutture istituite in virtù dell'accordo nel 2024	24
Allegato 2: panoramica delle misure di attuazione approvate dal consiglio di partenariato il 16 maggio 2024	26
Allegato 3: decisioni e raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato o dai comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nel 2024.....	27

1. Introduzione

Nel 2024 le relazioni tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) si sono basate sul proseguimento della collaborazione instaurata nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("l'accordo")¹.

Dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2021, l'accordo ha istituito un quadro globale per la collaborazione tra l'UE e il Regno Unito in settori quali il commercio, i trasporti, la pesca, l'energia, il coordinamento della sicurezza sociale e la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, promuovendo nel contempo la concorrenza leale, lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti fondamentali.

La presente quarta relazione sull'attuazione dell'accordo, elaborata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021², fornisce una panoramica dei principali sviluppi nel funzionamento delle strutture di governance dell'accordo (sezione 2) e in relazione agli strumenti di applicazione, alla risoluzione delle controversie e alle denunce (sezione 3). La relazione sintetizza inoltre i progressi compiuti nei settori contemplati dall'accordo (sezione 4) e delinea gli sviluppi legislativi pertinenti nel Regno Unito che incidono sulla sua attuazione (sezione 5).

2. Quadro istituzionale

Nel 2024 gli organi misti e le altre strutture istituite nell'ambito dell'accordo ne hanno attivamente monitorato e agevolato l'attuazione, con l'organizzazione di 35 riunioni in tutti i settori strategici contemplati dall'accordo. Tale impegno implica interazioni più frequenti che con qualsiasi altro paese terzo con cui l'UE intrattiene relazioni comparabili in materia di scambi commerciali e cooperazione. Un elenco completo delle riunioni tenute figura nell'allegato 1. La Commissione continua a pubblicare online gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni degli organi misti³.

Il **consiglio di partenariato**, il principale organo istituito in virtù dell'accordo, sovrintende all'attuazione dell'accordo stesso a livello politico. Il consiglio si è riunito il 16 maggio 2024⁴. L'UE, rappresentata dall'allora vicepresidente Maroš Šefčovič, e il Regno Unito,

¹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag.10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj)).

² Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj>).

³ Riunioni del consiglio di partenariato tra l'UE e il Regno Unito e dei comitati specializzati nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement_it.

⁴ Il verbale della riunione è disponibile all'indirizzo https://commission.europa.eu/publications/third-meeting-partnership-council-established-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it.

rappresentato dall'allora ministro degli Affari esteri David Cameron, hanno ribadito il loro impegno a sfruttare appieno le potenzialità dell'accordo. Il consiglio di partenariato ha esaminato i progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo, prendendo atto di esiti positivi quali l'associazione del Regno Unito a Orizzonte Europa e alla componente Copernicus del programma spaziale dell'UE, nonché dell'intensa attività degli organi misti istituiti dall'accordo, che si è esplicitata nell'organizzazione di oltre 25 riunioni formali nel 2023. Le principali discussioni hanno riguardato, tra l'altro, la cooperazione in materia di clima ed energia e i piani per l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento e l'elaborazione di una tabella di marcia per lo scambio di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio e la parità di condizioni, i copresidenti hanno sostenuto la cooperazione in materia di concorrenza e scambi regolari in materia di vigilanza del mercato, discutendo nel contempo del nuovo "modello operativo di frontiera" del Regno Unito⁵. I copresidenti hanno inoltre sottolineato la collaborazione rafforzata in materia di sicurezza sanitaria tra il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'agenzia del Regno Unito competente in materia di sicurezza sanitaria (UK Health Security Agency). Per quanto riguarda la sicurezza interna, hanno preso atto dei progressi compiuti nella lotta al terrorismo e nelle questioni riguardanti il ciberspazio e hanno concordato lo svolgimento di ulteriori attività tecniche per consentire la condivisione dei dati dei veicoli. L'allegato 2 fornisce una panoramica delle misure di attuazione concordate in seno al consiglio di partenariato. Nel settore della pesca, l'UE ha sollevato la questione dell'accesso alle acque dopo il 2026. Ha inoltre richiamato l'attenzione sulla questione del sistema di sponsorizzazione del Regno Unito per la circolazione temporanea dei prestatori di servizi (per ulteriori dettagli su servizi e investimenti si veda la sezione 4.2).

I 19 **comitati** istituiti a norma dell'articolo 8 dell'accordo si sono riuniti nel corso dell'anno, monitorando attivamente e agevolando l'attuazione dell'accordo in tutti i settori pertinenti. Tali riunioni hanno consentito di esaminare in modo strutturato i progressi compiuti nell'ambito dell'accordo, fornendo una piattaforma per scambi tecnici su varie questioni di attuazione, compresi i futuri sviluppi normativi. Sono state inoltre adottate diverse decisioni e raccomandazioni fondamentali, che sono sintetizzate nell'allegato 3.

L'Assemblea parlamentare di partenariato, istituita a norma dell'articolo 11 dell'accordo, non si è riunita nel 2024. La sua quinta riunione, inizialmente prevista per il 18-19 marzo 2024 a Bruxelles, è stata rinviata alla luce del calendario del Parlamento del Regno Unito.

I rappresentanti della società civile hanno continuato a impegnarsi attivamente nell'attuazione dell'accordo. Il **gruppo consultivo interno** dell'UE, istituito a norma dell'articolo 13 dell'accordo, si è riunito periodicamente e ha fornito preziosi contributi⁶. La Commissione continua a prestare particolare attenzione alle attività e alle raccomandazioni del gruppo, che offrono informazioni importanti sul punto di vista della società civile in merito all'attuazione dell'accordo e alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito in generale.

⁵ Il modello operativo di frontiera è la disciplina del nuovo regime di importazione del Regno Unito.

⁶ Verbalì delle riunioni: <https://www.eesc.europa.eu/it/sections-other-bodies/other/eu-domestic-advisory-group-under-eu-uk-tca/events>.

Il 20 settembre 2024 si è riunito a Bruxelles il **forum della società civile**, istituito in virtù dell'articolo 14 dell'accordo per agevolare il dialogo sull'attuazione della parte seconda dell'accordo stesso (dedicata a commercio, trasporti, pesca e altri accordi). Come negli anni precedenti, la riunione si è concentrata sulle principali questioni in materia di attuazione per quanto riguarda gli scambi di merci, la parità di condizioni, la cooperazione normativa, gli scambi di servizi e l'energia. La Commissione apprezza i punti di vista condivisi da organizzazioni della società civile, sindacati, imprese dell'UE e altre organizzazioni di lavoratori nell'ambito del forum e mira a promuovere tali interessi nelle discussioni con il Regno Unito sull'attuazione dell'accordo.

3. Denunce e risoluzione delle controversie

La Commissione ha predisposto meccanismi per far rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo, risolvere potenziali controversie e gestire le denunce dei portatori di interessi dell'UE.

3.1. Denunce

Nel 2024 sono state presentate sette denunce attraverso gli strumenti centralizzati istituiti dalla Commissione per garantire un monitoraggio efficiente dell'attuazione dell'accordo⁷. Due denunce riguardavano il modello operativo di frontiera del Regno Unito e richiamaivano in particolare l'attenzione sui lunghi tempi di attesa alla frontiera e sulla proporzionalità degli importi riscossi nel Regno Unito a titolo di diritti di utenza comuni in assenza di effettive attività di controllo. La Commissione ha avviato un dialogo con il Regno Unito per affrontare tali questioni. Le altre cinque segnalazioni riguardavano questioni che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo e sono state trattate di conseguenza⁸.

3.2. Risoluzione delle controversie

La decisione del Regno Unito di vietare la pesca del cicerello nelle acque britanniche a partire dal 26 marzo 2024 ha indotto l'UE ad attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo il 16 aprile 2024; il procedimento è tuttora in corso. Malgrado l'azione di tali misure, la Commissione resta disponibile a trovare una soluzione amichevole.

Per ulteriori dettagli si veda la sezione 4.7 sulla pesca.

⁷ https://ec.europa.eu/assets/sg/complaint_eu_uk_tca/complaints_it/ e <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/single-entry-point-0>.

⁸ Tali segnalazioni riguardavano questioni quali la mancata disponibilità di sovvenzioni dell'UE per l'agricoltura in Irlanda del Nord e il diritto dei cittadini del Regno Unito residenti nell'Unione di beneficiare di prestazioni statali fornite dal Regno Unito, o questioni non connesse alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, compresi problemi riscontrati presso valichi di frontiera diversi da quelli con il Regno Unito e difficoltà nell'ottenere dalle autorità doganali informazioni su merci da trasportare in Bielorussia.

4. Attuazione settoriale

L'attuazione settoriale dell'accordo è progredita agevolmente e la realizzazione di tutti gli impegni previsti per il 2024 è stata ultimata o è a buon punto. La presente sezione illustra i principali risultati ottenuti e sottolinea i più importanti sviluppi delle politiche del Regno Unito in vari settori. Ove possibile, vengono inoltre forniti dati sui flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito.

4.1. Scambi di merci

Nel complesso, le disposizioni in materia di scambi stabilite nell'accordo sono state efficaci e hanno funzionato agevolmente.

Conformemente all'articolo 31 dell'accordo, nel 2024 l'UE e il Regno Unito si sono scambiati statistiche sulle importazioni⁹, da cui emerge che i tassi di utilizzo delle preferenze¹⁰ rimangono elevati e sono comparabili a quelli dell'anno precedente: l'89,1 % delle merci UE ammissibili al trattamento preferenziale esportate nel Regno Unito e l'80,4 % delle merci ammissibili al trattamento preferenziale importate dal Regno Unito hanno beneficiato delle preferenze a norma dell'accordo. Tali tassi sono coerenti con quelli osservati per altri partner con cui l'UE ha concluso accordi di libero scambio¹¹.

La cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di **imposta sul valore aggiunto e crediti risultanti da dazi e imposte** è divenuta pienamente operativa nel 2024. Ciò è avvenuto a seguito dell'adozione, nel 2023, delle quattro decisioni necessarie per attuare integralmente il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (protocollo IVA) di cui all'articolo 120 dell'accordo, che hanno reso obsolete le precedenti misure transitorie. Dalle statistiche comunicate dagli Stati membri nell'ambito di dette misure transitorie¹² emerge che il numero delle richieste sia di informazioni che di recupero rimane stabile e limitato.

Nel 2024 l'UE e il Regno Unito hanno collaborato per aggiornare le **regole di origine specifiche per prodotto** di cui all'allegato 3 dell'accordo affinché rispecchiassero la classificazione delle merci introdotta nel 2022 nell'ambito del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Tale aggiornamento, reso necessario dalle modifiche introdotte dall'Organizzazione mondiale delle dogane per tenere conto dei

⁹ I dati si riferiscono all'anno 2023.

¹⁰ Il tasso di utilizzo delle preferenze rispecchia la percentuale di importazioni o esportazioni realizzate nell'ambito di preferenze commerciali rispetto al valore totale delle importazioni o esportazioni ammissibili al trattamento preferenziale per paese partner.

¹¹ Per ulteriori dettagli sull'attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sull'applicazione della politica commerciale dell'UE: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/implementing-and-enforcing-eu-trade-agreements_it.

¹² Fino ad allora gli Stati membri e il Regno Unito avevano comunicato regolarmente i dati per consentire di valutare il ricorso alle misure temporanee previste dal protocollo IVA.

progressi tecnologici, dei nuovi prodotti e dell'evoluzione dei flussi commerciali, garantisce che l'accordo rimanga aggiornato. Il consiglio di partenariato ha adottato la pertinente decisione di approvazione di tale aggiornamento il 5 novembre 2024¹³.

Nell'aprile 2024 il Regno Unito ha iniziato ad applicare una nuova serie di prescrizioni e controlli in materia di importazione, come stabilito nel suo **modello operativo di frontiera**. A seguito di tale nuova serie di prescrizioni e controlli, i controlli di identità e documentali sono diventati obbligatori anche per i prodotti di origine animale a medio rischio, le piante e i prodotti vegetali importati dall'UE che il Regno Unito ha classificato come a medio rischio¹⁴. Secondo gli esportatori dell'UE, l'attuazione del nuovo regime di importazione ha comportato alcune difficoltà, quali: i) frequenti cambiamenti della classificazione del rischio senza un'adeguata comunicazione; ii) la piena applicazione del diritto di utenza comune nonostante l'attuazione parziale dei controlli alle frontiere; iii) un'interpretazione incoerente delle prescrizioni in materia di importazione da parte dei diversi posti di frontiera; iv) il mancato riconoscimento dell'UE come entità sanitaria e fitosanitaria unica in relazione alle prescrizioni in materia di certificazione; v) prescrizioni obsolete in materia di importazione, non compatibili con le norme internazionali; vi) ritardi nell'introduzione della certificazione elettronica; e vii) lunghi tempi di attesa per l'esecuzione dei controlli sulle partite selezionate per lo svolgimento di controlli fisici¹⁵.

L'UE ha costantemente richiamato l'attenzione del Regno Unito su tali questioni in seno agli organi misti istituiti in virtù dell'accordo, compresi i comitati commerciali specializzati per le misure sanitarie e fitosanitarie e per la cooperazione doganale e le norme di origine e il comitato commerciale di partenariato. Nell'ambito di tali discussioni l'UE ha sottolineato l'importanza cruciale di fornire informazioni tempestive e accurate sulle procedure di frontiera (articolo 102, lettera e), e articolo 111 dell'accordo) e di evitare oneri commerciali eccessivi (articolo 101, lettera a), dell'accordo). Tuttavia le risposte del Regno Unito non hanno ancora affrontato appieno tali preoccupazioni. L'UE continua a monitorare l'attuazione del regime di importazione del Regno Unito e ad impegnarsi per contribuire, attraverso i meccanismi dell'accordo, ad affrontare le questioni esistenti e ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali tra l'Unione e il Regno Unito.

¹³ Decisione n. 1/2024 del consiglio di partenariato che modifica l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (regole di origine specifiche per prodotto) (GU L, 2024/2837, 5.11.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/2837/oj>).

¹⁴ I tassi di ispezione per tipo di merce sono pubblicati sul sito web del governo del Regno Unito, ma la portata delle loro applicazioni rimane poco chiara. Per gli animali vivi (classificati come categoria ad alto rischio) non sono ancora stati attuati controlli di frontiera a causa dell'assenza di posti di controllo di frontiera appositamente designati e approvati nei porti marittimi. Analogamente, non sono ancora in atto controlli di frontiera per le partite provenienti dall'isola d'Irlanda, in quanto non sono stati istituiti posti di controllo di frontiera sulla costa occidentale della Gran Bretagna.

¹⁵ Poco prima del 31 ottobre 2024, data in cui sarebbe dovuto divenire applicabile l'obbligo di presentare dichiarazioni doganali in materia di sicurezza, il Regno Unito ne ha nuovamente posticipato la decorrenza al 31 gennaio 2025. Si prevede che i ritardi nell'attuazione dei controlli sulle importazioni di animali vivi dagli Stati membri dell'UE e dell'EFTA e dei controlli sulle merci non ammissibili provenienti dall'Irlanda si protrarranno fino all'estate 2025, con conseguente mantenimento delle procedure esistenti.

Separatamente, il 24 gennaio 2024 il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di dare avvio a un iter legislativo per il **riconoscimento a tempo indeterminato della marcatura CE**¹⁶ nell'ambito di ulteriori normative in materia di prodotti, che include le 18 normative annunciate in precedenza e 3 nuove categorie: i) progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; ii) esplosivi; e iii) restrizioni sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La continuità del riconoscimento della marcatura CE nel Regno Unito attenua le problematiche in materia di conformità con cui si confrontano i produttori dell'UE e facilita l'esportazione dei prodotti che richiedono tale marcatura dal Regno Unito nell'Unione.

Nel 2024 gli **scambi di merci** tra l'UE e il Regno Unito hanno registrato l'andamento illustrato di seguito¹⁷.

Nei primi tre trimestri del 2024 l'UE ha esportato nel Regno Unito merci per un valore di 255 miliardi di EUR, il che rappresenta un incremento dell'1,7 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e un incremento del 5,6 % rispetto allo stesso periodo del 2019¹⁸. Il valore delle importazioni di merci nell'UE dal Regno Unito nei primi tre trimestri del 2024 ammontava a 123 miliardi di EUR, il che rappresenta un calo dell'11,5 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e un calo del 14,7 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Pertanto, mentre le esportazioni di merci dall'UE nel Regno Unito sono leggermente aumentate, le importazioni nell'Unione dal Regno Unito hanno continuato a diminuire. Nei primi tre trimestri del 2024 l'UE ha registrato un considerevole avanzo commerciale per quanto riguarda lo scambio di merci con il Regno Unito, pari a 132 miliardi di EUR.

Nei primi tre trimestri del 2024 le esportazioni di merci dall'UE in altri paesi terzi sono aumentate dello 0,9 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 24,6 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Le importazioni di merci nell'UE da altri paesi terzi sono diminuite del 5 % rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre sono cresciute del 28,6 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Ciò conferma la tendenza osservata successivamente al recesso del Regno Unito, che denota una crescita più rapida degli scambi di merci con altri paesi terzi rispetto al Regno Unito.

¹⁶ La marcatura CE è una certificazione che indica che un prodotto è stato valutato dal produttore e ritenuto conforme alle prescrizioni dell'UE in materia di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente. È obbligatoria per i prodotti commercializzati all'interno dell'UE, a prescindere dal luogo di produzione.

¹⁷ Salvo ove diversamente specificato, tutte le cifre si basano su dati di Eurostat:
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/overview>.

¹⁸ La relazione utilizza il 2019 come parametro di riferimento in quanto riflette il livello degli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito in condizioni di mercato unico e prima che i dati fossero influenzati dalla pandemia di COVID-19. Nel 2019 i dati relativi agli scambi seguivano i concetti statistici degli Stati membri dell'UE. Dal gennaio 2021 la rendicontazione degli scambi con il Regno Unito è distinta dalla rendicontazione degli scambi con l'Irlanda del Nord, in quanto di avvale di concetti propri del commercio con paesi terzi per il Regno Unito e concetti propri del commercio interno all'UE per l'Irlanda del Nord. Eurostat pubblica dati sugli scambi di merci con il Regno Unito nelle sue serie di dati relative agli scambi con paesi terzi.




Figura 1: scambi di merci dell'UE con il Regno Unito rispetto agli scambi dell'UE con il resto del mondo, primi tre trimestri del 2019, primi tre trimestri del 2023 e primi tre trimestri del 2024, in miliardi di EUR. Fonte: Eurostat (serie di dati [ext_st_eu27_2020site](#))

Nei primi tre trimestri del 2024 gli scambi complessivi di merci con il Regno Unito ammontavano al 10,2 % degli scambi complessivi dell'UE con i suoi partner internazionali, senza alcuna variazione rispetto allo stesso periodo del 2023, ma con un calo rispetto al 12,7 % registrato nello stesso periodo del 2019.

Nei primi tre trimestri del 2024 il 13,3 % delle esportazioni di merci dall'UE era destinato al Regno Unito (rispetto al 13,2 % nello stesso periodo del 2023 e al 15,3 % nello stesso periodo del 2019), che si è collocato al secondo posto dopo gli Stati Uniti (20,6 %). Il 6,8 % delle importazioni di merci nell'UE proveniva dal Regno Unito (rispetto al 7,3 % nello stesso periodo del 2023 e al 10 % nello stesso periodo del 2019), che si è collocato al terzo posto dopo la Cina (21,1 %) e gli Stati Uniti (13,9 %).

A titolo di confronto generale, nel 2023 l'UE è stata la destinazione del 49 % delle esportazioni di merci dal Regno Unito e l'origine del 55 % delle importazioni di merci nel Regno Unito¹⁹.

Questi dati evidenziano che l'UE rimane il partner commerciale più importante del Regno Unito per le merci. Inoltre, gli scambi di merci dell'UE sono divenuti più diversificati negli ultimi anni.

¹⁹ Camera dei comuni (2024), *Statistics on UK-EU trade*. Disponibile all'indirizzo <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/>.




Figura 2: scambi di merci dell'UE con i suoi primi tre partner internazionali, primi tre trimestri del 2019, primi tre trimestri del 2023 e primi tre trimestri del 2024, in %. Fonte: Eurostat (serie di dati [ext_st_eu27_2020sitc](#))

I settori in cui le esportazioni di merci dall'UE nel Regno Unito hanno registrato l'aumento più cospicuo nel 2024 rispetto al 2023 sono stati gli alimenti, le bevande e il tabacco (+3,2 %) e i macchinari e i mezzi di trasporto (+2,6 %). Nel 2024 le importazioni di merci nell'UE dal Regno Unito sono diminuite per tutte le categorie di prodotti.




Figura 3: scambi di merci dell'UE con il Regno Unito, secondo la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) per le merci, primi tre trimestri del 2019, primi tre trimestri del 2023 e primi tre trimestri del 2024, in miliardi di EUR. Fonte: Eurostat (serie di dati [ext_st_eu27_2020sitc](#))

4.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, appalti pubblici e piccole e medie imprese

L'attuazione dell'accordo nei settori dei servizi e degli investimenti, del commercio digitale, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e delle piccole e medie imprese si è generalmente svolta agevolmente, senza considerevoli problemi, fatta eccezione per la questione dell'applicazione del **sistema di sponsorizzazione per i visti di lavoro** del Regno Unito ai prestatori di servizi dell'UE. Nel Regno Unito, un datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero deve ottenere un'autorizzazione dal ministero degli Affari interni e poi conferire al lavoratore straniero un certificato di sponsorizzazione (in entrambe le fasi il datore di lavoro è tenuto a pagare una tassa) affinché tale lavoratore possa richiedere un visto (con contestuale pagamento di ulteriori diritti). Pur essendo concepito principalmente a fini di gestione della migrazione (ossia dei lavoratori stranieri che risiedono nel Regno Unito), il Regno Unito applica il sistema anche ai prestatori di servizi stranieri (compresi quelli dell'UE) che si recano solo temporaneamente nel Regno Unito per fornire un servizio (a prescindere dal fatto che la prestazione di tale servizio rientri o meno negli impegni assunti nell'ambito di un accordo di libero scambio quale l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione); in tal caso, il prestatore di servizi deve essere sponsorizzato dal suo cliente per poter richiedere il visto. L'UE ha ripetutamente sottolineato la complessità del sistema, l'onere sproporzionato che esso comporta e la mancanza di chiarezza al riguardo in seno agli organi misti istituiti in virtù dell'accordo²⁰. L'applicazione di tale sistema ai prestatori di servizi dell'UE continua a ostacolare l'attuazione dell'accordo e, malgrado gli stretti legami economici tra l'Unione e il Regno Unito e gli impegni all'apertura del mercato previsti dall'accordo stesso, nel 2024 sono stati concessi solo diciassette visti²¹ a prestatori di servizi dell'UE. Di conseguenza numerosi prestatori di servizi dell'UE sono impossibilitati a servire clienti nel Regno Unito. L'UE continua a esortare il Regno Unito a esentare dal sistema di sponsorizzazione i prestatori di servizi contemplati dall'accordo, in quanto ciò pregiudica gli impegni in materia di prestazione di servizi attraverso la presenza temporanea assunti dal Regno Unito nell'ambito dell'accordo stesso (cfr. l'articolo 123 dell'accordo e seguenti).

Per quanto riguarda il **riconoscimento delle qualifiche professionali**, la Commissione è in attesa della presentazione di una raccomandazione comune riveduta da parte del Consiglio degli architetti d'Europa e dell'ordine degli architetti del Regno Unito (Architects Registration Board), a norma dell'articolo 158, paragrafo 3, dell'accordo, in vista dell'eventuale avvio dei negoziati su un'intesa per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli architetti²². Nessun'altra associazione professionale ha contattato la Commissione per segnalare un interesse al riconoscimento di qualifiche professionali da parte del Regno Unito.

In linea con l'articolo 211, paragrafo 1, dell'accordo, l'UE e il Regno Unito hanno convenuto di cooperare su vari aspetti della regolamentazione del **commercio digitale**. In questo spirito,

²⁰ Nella riunione del consiglio di partenariato del 16 maggio 2024, nella riunione del comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale del 24 ottobre 2024 e nella riunione del comitato commerciale di partenariato del 12 dicembre 2024.

²¹ Visto "Service Supplier (Global Business Mobility)".

²² Come spiegato nella relazione dello scorso anno, la proposta contenuta nella raccomandazione comune iniziale dell'ottobre 2022 era sbilanciata e pregiudizievole per gli architetti dell'UE.

la Commissione (DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie) e l'OFCOM (l'autorità di regolamentazione del Regno Unito competente in materia di radiodiffusione, telecomunicazioni e servizi postali) hanno firmato un'intesa amministrativa il 30 aprile 2024. L'intesa è incentrata sulla supervisione degli sforzi di valutazione e attenuazione dei rischi compiuti dai fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni in ambiti quali: i) la protezione dei minori online; ii) la progettazione delle tecnologie in funzione dell'età; iii) la trasparenza delle piattaforme online; iv) l'impatto degli algoritmi sul rischio sistemico; e v) le misure per individuare e segnalare i contenuti illegali online. Tale cooperazione comporterà principalmente lo scambio di informazioni. L'intesa non riguarda lo scambio di informazioni riservate relative ai soggetti regolamentati e ciascuna parte mantiene la propria autonomia in materia di regolamentazione e di vigilanza in conformità della rispettiva legislazione²³. Detta intesa amministrativa non è vincolante e non ha implicazioni finanziarie.

Nel settore della **proprietà intellettuale**, non si sono ancora concluse le discussioni in atto tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e l'omologo ufficio del Regno Unito (Intellectual Property Office) su un memorandum d'intesa per il miglioramento della cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 273, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo.

Nel 2024 gli scambi di servizi tra l'UE e il Regno Unito hanno registrato l'andamento illustrato nei paragrafi che seguono²⁴.

Nei primi tre trimestri del 2024 l'UE ha esportato nel Regno Unito servizi per un valore di 220 miliardi di EUR, il che rappresenta un incremento del 6,2 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e un incremento del 33,2 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il valore delle importazioni nell'UE dal Regno Unito nei primi tre trimestri del 2024 è ammontato a 177 miliardi di EUR, con una diminuzione dell'8,5 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 35,3 % rispetto allo stesso periodo del 2019. A differenza degli scambi di merci, gli scambi bilaterali di servizi sono notevolmente aumentati. Nei primi tre trimestri del 2024 l'UE ha registrato un avanzo commerciale per quanto riguarda lo scambio di servizi con il Regno Unito, pari a 43 miliardi di EUR.

Nei primi tre trimestri del 2024 le esportazioni di servizi dall'UE in altri paesi terzi sono aumentate del 10,3 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 44,5 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Le importazioni di servizi nell'UE da altri paesi terzi sono cresciute del 7,9 % rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 42,9 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Ciò conferma la tendenza osservata successivamente al recesso del Regno Unito, che denota una crescita più dinamica degli scambi di servizi con altri paesi terzi rispetto al Regno Unito, analogamente all'andamento registrato in relazione agli scambi di merci.

²³ Alla Commissione sono affidati determinati compiti di attuazione e applicazione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

²⁴ Salvo ove diversamente specificato, tutte le cifre si basano su dati di Eurostat: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/overview> e <https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/overview>.




Figura 4: scambi di servizi dell'UE con il Regno Unito rispetto agli scambi dell'UE con il resto del mondo, primi tre trimestri del 2019, primi tre trimestri del 2023 e primi tre trimestri del 2024, in miliardi di EUR. Fonte: Eurostat (serie di dati bop_eu6_q)

Nei primi tre trimestri del 2024 gli scambi complessivi di servizi con il Regno Unito ammontavano al 18,7 % degli scambi complessivi dell'UE con i suoi partner internazionali, il che rappresenta una leggera diminuzione rispetto al 19,0 % registrato nello stesso periodo del 2023 e un calo rispetto al 19,8 % registrato nello stesso periodo del 2019.

Nei primi tre trimestri del 2024 il 19,3 % delle esportazioni di servizi dall'UE era destinato al Regno Unito (rispetto al 19,9 % nello stesso periodo del 2023 e al 20,6 % nello stesso periodo del 2019), che si è collocato al secondo posto dopo gli Stati Uniti (21,1 %). Nei primi tre trimestri del 2024 il 18,0 % delle importazioni di servizi nell'UE proveniva dal Regno Unito (rispetto al 17,9 % nello stesso periodo del 2023 e al 18,8 % nello stesso periodo del 2019), che si è collocato al secondo posto dopo gli Stati Uniti (34,7 %).

A titolo di confronto generale, nel 2023 l'UE è stata la destinazione del 36 % delle esportazioni di servizi dal Regno Unito e l'origine del 46 % delle importazioni di servizi nel Regno Unito²⁵, il che dimostra che l'Unione è di gran lunga il partner più importante del Regno Unito per quanto riguarda gli scambi di servizi. Analogamente agli scambi di merci, anche gli scambi di servizi dell'UE sono divenuti più diversificati negli ultimi anni.

²⁵ Camera dei comuni (2024), *Statistics on UK-EU trade*. Disponibile all'indirizzo <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/>.




Figura 5: scambi di servizi dell'UE con i suoi primi tre partner internazionali, primi tre trimestri del 2019, primi tre trimestri del 2023 e primi tre trimestri del 2024, in %. Fonte: Eurostat (serie di dati [bop_eu6_q](#))

I settori in cui le esportazioni dall'UE nel Regno Unito hanno registrato l'aumento più cospicuo nel 2024 rispetto al 2023 sono stati "altro (SA, SB, SE, SK, SL)"²⁶ (+11,7 %), le telecomunicazioni e l'informatica, (+10,7 %) altri servizi alle imprese (+8,3 %) e i servizi assicurativi e pensionistici (+7,8 %). I maggiori aumenti delle importazioni nell'UE dal Regno Unito si sono registrati nei settori dei servizi assicurativi e pensionistici (+21,9 %), degli oneri per l'uso della proprietà intellettuale (15,9 %), dei servizi finanziari (14,4 %) e "altro (SA, SB, SE, SK, SL)"²⁷ (+13,2 %).




Figura 6: scambi di servizi dell'UE con il Regno Unito nei primi tre trimestri del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 e allo stesso periodo del 2019, per tipo di servizio, in miliardi di EUR. Fonte: Eurostat (serie di dati [bop_eu6_q](#))

²⁶ I tipi di servizi compresi nella voce "altro" sono: SA – servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi; SB – servizi di manutenzione e riparazione; SE – costruzioni; SK – servizi personali, culturali e ricreativi; SL – beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e servizi non classificati.

4.3. Diritti di proprietà intellettuale

Sono ancora in corso le discussioni su un memorandum d'intesa tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e l'omologo ufficio del Regno Unito (Intellectual Property Office) per il miglioramento della cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 273, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo.

4.4. Parità di condizioni

Nell'ottobre 2024 la Commissione europea e il Regno Unito hanno concluso discussioni tecniche su un accordo di cooperazione in materia di concorrenza²⁷, a seguito di una decisione del Consiglio del giugno 2023 che autorizzava lo svolgimento di negoziati. Tale accordo, che costituisce un "accordo integrativo" ai sensi dell'articolo 361, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, consentirà alla Commissione, alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE e all'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (Competition and Markets Authority) di collaborare direttamente nell'ambito di indagini in materia di concorrenza. Si tratta del primo accordo dell'UE che consente alle autorità nazionali garanti della concorrenza di collaborare con l'autorità garante della concorrenza di un paese terzo, come previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito. L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza agevolerà il coordinamento delle indagini, la notifica dei principali casi di antitrust e di concentrazioni e la condivisione di informazioni, prevenendo nel contempo l'insorgere di contrasti. Le informazioni riservate saranno scambiate solo con il consenso dell'impresa interessata. L'accordo in questione entrerà in vigore dopo la ratifica da parte sia dell'UE che del Regno Unito.

Nel corso del 2024 si sono inoltre verificati diversi sviluppi strategici rilevanti per la parità di condizioni nei settori delle sovvenzioni, della fiscalità e delle norme sociali e del lavoro, che sono ulteriormente illustrati nella sezione 5.

4.5. Energia

Considerando l'attuale contesto geopolitico e l'ambizione condivisa in materia di neutralità climatica, è particolarmente importante rafforzare la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore dell'energia. L'importanza della collaborazione in tale settore è stata sottolineata in occasione della terza riunione del consiglio di partenariato, che si è incentrata su questioni climatiche ed energetiche. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nell'attuazione delle disposizioni in materia di energia dell'accordo, compresi gli sviluppi illustrati nei paragrafi che seguono.

Per sostenere gli sforzi di diversificazione rispetto ai combustibili russi, rimane di grande importanza la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di **sicurezza dell'approvvigionamento** ai sensi dell'articolo 315 dell'accordo. In previsione della stagione invernale 2024-2025 si sono tenuti scambi tecnici sulla preparazione nel settore del gas e

²⁷ Comunicato stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_5468.

dell'energia elettrica e sulla sicurezza delle operazioni offshore. L'UE e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rafforzare tale cooperazione istituendo un nuovo gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento durante la quinta riunione del comitato specializzato per l'energia²⁸. Riunioni del gruppo di lavoro in questione sono previste per il 2025.

Si sono tenuti scambi per quanto riguarda lo **sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore**, in linea con l'articolo 321 dell'accordo e nel quadro del memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di energia rinnovabile da impianti offshore tra i partecipanti alla cooperazione energetica nel Mare del Nord e il Regno Unito²⁹.

L'UE e il Regno Unito hanno inoltre portato avanti la **cooperazione tra i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto e tra le rispettive autorità di regolamentazione**, come previsto dagli articoli 317 e 318 dell'accordo. In particolare, le due parti hanno concordato orientamenti³⁰ sugli accordi tra i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas³¹ e tra le rispettive autorità di regolamentazione³². La quinta riunione del comitato specializzato per l'energia ha successivamente approvato tali accordi, ponendo le basi per una collaborazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito.

Persiste un problema cruciale: l'attuazione delle **nuove disposizioni relative agli scambi di energia elettrica** di cui all'articolo 312 e all'allegato 29 dell'accordo. Per chiarire i prossimi passi e imprimere ulteriore slancio, l'UE e il Regno Unito hanno concordato una tabella di marcia che delinea le tappe fondamentali dell'attuazione³³. Nel dicembre 2024 il comitato specializzato per l'energia ha adottato una raccomandazione in cui chiede ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'UE e del Regno Unito di intraprendere ulteriori attività tecniche in merito all'attuazione delle suddette disposizioni³⁴. Nel 2025 le attività di attuazione proseguiranno conformemente al calendario indicativo delineato dalla tabella di marcia.

²⁸ Decisione n. 2/2024 del comitato specializzato per l'energia: [741b6df6-7270-4cb1-b00e-9ac18a1e12b7_it](https://circabc.europa.eu/ui/group/9198696f-e42c-4a88-b4f1-7a1788eb9b7c/library/6eba274d-4cae-4e40-b9b7-c9775812803a/details).

²⁹ Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di energia rinnovabile da impianti offshore tra i partecipanti alla cooperazione energetica nel Mare del Nord, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra: <https://circabc.europa.eu/ui/group/9198696f-e42c-4a88-b4f1-7a1788eb9b7c/library/6eba274d-4cae-4e40-b9b7-c9775812803a/details>.

³⁰ Decisione n. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia (GU L, 2024/1550, 31.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1550/oj>).

³¹ Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas nell'Unione e gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas nel Regno Unito.

³² Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e autorità di regolamentazione nel Regno Unito.

³³ Si veda l'allegato C del verbale della riunione del comitato specializzato per l'energia del 7 novembre 2024: https://commission.europa.eu/document/download/02c700d0-3e75-4af0-ae45-119983d9cf6c_it?filename=20241107-eu-uk-sce-5th-meeting-final-it.pdf.

³⁴ Raccomandazione n. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia: [388d6f57-7f4a-46b1-802f-7ea585673517_it](https://circabc.europa.eu/ui/group/9198696f-e42c-4a88-b4f1-7a1788eb9b7c/library/6eba274d-4cae-4e40-b9b7-c9775812803a/details).

4.6. Trasporti

L'attuazione dell'accordo nel settore dei trasporti è proseguita agevolmente, concentrandosi sull'esercizio effettivo dei diritti che l'UE e il Regno Unito si sono riconosciuti reciprocamente.

Nel settore della **sicurezza aerea** (*safety*), finora l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha approvato 9 delle 20 domande di convalida dei certificati rilasciati dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority), in conformità dell'articolo 446 in combinato disposto con l'allegato 30 dell'accordo. Con il sostegno dell'AESA, le autorità del Regno Unito hanno attualmente convalidato 14 dei 21 progetti presentati da richiedenti dell'UE, in linea con i livelli di attività previsti per la convalida dei certificati.

Nel settore del **trasporto aereo**, alla fine del 2024 erano stati stipulati in totale 23 accordi bilaterali³⁵ per servizi "all-cargo" tra Stati membri dell'UE e il Regno Unito in conformità dell'articolo 419, paragrafi 4 e 9, dell'accordo, senza alcuna variazione rispetto al 2023. Inoltre, 25 Stati membri dell'UE hanno concesso autorizzazioni flessibili e a breve termine per taluni voli non di linea adibiti al trasporto di merci o passeggeri tra il Regno Unito e l'Unione (concernenti la "terza e quarta libertà" del trasporto aereo, ossia rispettivamente il diritto di trasportare passeggeri dal proprio paese a un altro paese e il diritto di trasportare passeggeri da un altro paese al proprio paese). Alcune di tali autorizzazioni sono di durata indeterminata, a condizione che si applichino a specifiche compagnie aeree anziché al Regno Unito in generale.

Nel settore del **trasporto su strada** sono in corso attività per attuare le disposizioni dell'accordo riguardanti lo scambio di informazioni e dati tra i registri elettronici nazionali (si veda l'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell'accordo). Ciò comprende il collegamento del Regno Unito al sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), che collega i registri nazionali delle imprese di trasporto su strada e contiene informazioni sulle infrazioni gravi delle norme in materia di trasporto su strada. A tale riguardo, sono in corso anche attività finalizzate alla compilazione di un elenco di infrazioni gravi, che verrà condiviso attraverso il sistema ERRU una volta che il Regno Unito sarà collegato ad esso. Tali iniziative sono concepite per rafforzare la cooperazione e la condivisione dei dati tra l'UE e il Regno Unito.

4.7. Pesca

Nel 2024 l'UE e il Regno Unito hanno continuato a collaborare efficacemente nell'attuazione delle disposizioni dell'accordo nel settore della pesca. Il comitato specializzato per la pesca ha costituito il forum in cui discutere della gestione sostenibile degli stock ittici condivisi. Tuttavia tre questioni specifiche hanno suscitato preoccupazioni da parte dell'UE.

³⁵ Gli Stati membri seguenti hanno firmato accordi bilaterali con il Regno Unito: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

In primo luogo, il Regno Unito ha assunto la decisione, con decorrenza dal 26 marzo 2024, di **vietare la pesca del cicerello** nelle acque inglesi del Mare del Nord³⁶ e in tutte le acque scozzesi³⁷, impedendo ai pescherecci dell'UE di praticare tale attività di pesca sostenibile. L'UE mette in dubbio la compatibilità della decisione del Regno Unito con l'accordo. Di conseguenza nell'aprile 2024 l'UE ha avviato consultazioni formali con il Regno Unito nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo. Tali consultazioni si sono concluse senza una soluzione concordata e l'UE ha successivamente chiesto la costituzione di un collegio arbitrale. Una decisione sulla compatibilità del divieto con l'accordo è attesa al più tardi entro la fine di aprile 2025. Nel frattempo l'UE rimane disponibile a trovare una soluzione amichevole³⁸.

In secondo luogo, l'UE ha monitorato attentamente le **misure di gestione** adottate e pianificate dal Regno Unito. Pur riconoscendo l'autonomia normativa di entrambe le parti, l'UE ha espresso preoccupazione per il possibile impatto di tali misure sulla flotta dell'Unione e verifica attentamente se tutte le misure del Regno Unito siano conformi agli obiettivi e ai principi dell'accordo. L'UE ha accolto con favore la disponibilità del Regno Unito ad avviare discussioni al riguardo.

In terzo luogo, l'UE ha continuato a richiamare l'attenzione del Regno Unito sull'estrema importanza di istituire disposizioni per un **accesso reciproco stabile alle acque a partire dal luglio 2026**. Tuttavia il Regno Unito ha ritenuto prematuro avviare discussioni al riguardo.

Nel dicembre 2024 l'UE e il Regno Unito hanno concluso le consultazioni annuali a norma dell'articolo 498 dell'accordo per determinare i totali ammissibili di catture per gli stock condivisi nel 2025. Le parti hanno raggiunto un accordo globale che contempla tutti gli stock, garantendo così alla flotta dell'UE possibilità di pesca pari a circa 428 000 tonnellate, per un valore stimato di quasi 1,4 miliardi di EUR sulla base dei prezzi storici degli sbarchi adeguati all'inflazione³⁹.

4.8. Coordinamento della sicurezza sociale

L'attuazione del **protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale** dell'accordo ("il protocollo") è stata agevole e non sono stati individuati problemi sistemici o strutturali.

Per fornire ulteriori orientamenti sull'interpretazione di talune disposizioni del protocollo, in particolare l'articolo SSC.11 sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza, il

³⁶ <https://www.gov.uk/government/news/nature-recovery-to-be-accelerated-as-the-government-delivers-on-measures-to-protect-land-and-sea>.

³⁷ <https://www.gov.scot/publications/sandeel-prohibition-fishing-scotland-order-2024-final-business-regulatory-impact-assessment/>.

³⁸ Ulteriori informazioni sulla controversia sono disponibili nel comunicato stampa dell'aprile 2024 sull'avvio delle consultazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_2050 e nel comunicato stampa del 25 ottobre 2024 sulla richiesta dell'UE di costituire un collegio arbitrale: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_24_5470.

³⁹ Si veda il comunicato stampa: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-and-uk-agree-fishing-opportunities-2025-worth-eu-14-billion-eu-fishers-2024-12-09_it.

5 giugno 2024 il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato la raccomandazione n. 1/2024⁴⁰.

L'8 novembre 2024 il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato la decisione n. 1/2024, che modifica taluni allegati del protocollo⁴¹. Lo scopo della decisione è aggiornare i riferimenti alla legislazione nazionale e alle scelte strategiche degli Stati pertinenti all'attuazione del protocollo.

Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha inoltre proseguito le proprie attività tecniche su vari temi, tra cui: i) le modifiche ai documenti elettronici strutturati e ai documenti portatili; ii) le procedure di rimborso del costo delle prestazioni di malattia; e iii) il recepimento delle pertinenti decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

⁴⁰ Raccomandazione n. 1/2024 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale (GU L, 2024/1754, 24.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1754/oj>).

⁴¹ Decisione n. 1/2024 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale (GU L, 2024/3002, 8.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3002/oj>).

4.9. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

L'attuazione dell'accordo per quanto riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è proseguita senza difficoltà.

In materia di **scambi di profili DNA e impronte digitali**, alla fine del 2024 tutti gli Stati membri e il Regno Unito si erano reciprocamente concessi l'accesso alle rispettive banche dati nazionali sul DNA per la consultazione automatizzata, conformemente all'articolo 530 dell'accordo. Inoltre 22 Stati membri⁴² e il Regno Unito si sono reciprocamente concessi l'accesso alle rispettive banche dati nazionali per le impronte digitali, in linea con l'articolo 534 dell'accordo.

Per quanto riguarda lo **scambio di dati di immatricolazione dei veicoli**, nel 2024 il Regno Unito ha informato il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di aver ottemperato agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dell'accordo. Successivamente il Consiglio ha avviato la procedura di valutazione di tale attuazione, in linea con l'articolo 540 e l'allegato 39 dell'accordo. Sulla base della relazione di valutazione, il Consiglio deciderà la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare a trasmettere dati al Regno Unito. Gli Stati membri e il Regno Unito potranno quindi svolgere consultazioni automatizzate nelle rispettive banche dati nazionali, a norma dell'articolo 537 dell'accordo.

4.10. Associazione del Regno Unito a taluni programmi dell'Unione

Il 1° gennaio 2024, nel rispetto delle condizioni di cui alla parte quinta dell'accordo⁴³, il Regno Unito è divenuto un paese associato a Orizzonte Europa e alla componente Copernicus del programma spaziale dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027⁴⁴. In generale, l'attuazione della parte quinta dell'accordo nel 2024 si è svolta agevolmente per quanto riguarda i suddetti programmi. I soggetti del Regno Unito non solo possono ora partecipare alle procedure di concessione di sovvenzioni nell'ambito del programma Orizzonte Europa, ma molti di essi hanno già ricevuto finanziamenti.

Nel 2024, a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa, ai soggetti del Regno Unito è stato impedito di partecipare a determinate azioni nell'ambito del programma Orizzonte Europa collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE. Tale restrizione alla partecipazione di soggetti del Regno Unito si applicava a 33 azioni (su circa 1 000 azioni), concernenti in particolare i settori della ricerca quantistica e spaziale nell'ambito del programma di lavoro 2023-2024 di Orizzonte Europa; tre delle suddette azioni sono finanziate da stanziamenti del bilancio per il 2024 e sono considerate esclusioni ai sensi dell'accordo.

⁴² Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

⁴³ Per ulteriori informazioni sulla procedura di associazione si veda la relazione dello scorso anno.

⁴⁴ Il Regno Unito ha inoltre ottenuto l'accesso a servizi della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento del programma spaziale dell'UE.

Una specifica questione degna di nota è rappresentata dalle difficili condizioni cui devono far fronte i ricercatori dell'UE che beneficiano di Orizzonte Europa e che desiderano partecipare ad attività di mobilità nel Regno Unito, a causa dell'aumento dei diritti da versare per il rilascio dei visti e del supplemento da pagare per l'assistenza sanitaria. In occasione della riunione del consiglio di partenariato del maggio 2024, l'UE ha esortato il Regno Unito a fissare nuovamente i diritti per i visti e il supplemento per l'assistenza sanitaria agli importi previsti in precedenza.

Il Regno Unito ha inoltre beneficiato dei servizi forniti da Copernicus e i soggetti del Regno Unito hanno potuto partecipare a gare d'appalto nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'UE.

Conformemente all'articolo 730 dell'accordo, il 9 ottobre 2024 è stato firmato un accordo di cooperazione statistica tra Eurostat e l'autorità statistica del Regno Unito (UK Statistics Authority). Tale accordo definisce il quadro per la collaborazione tra Eurostat e l'ufficio statistico nazionale del Regno Unito (Office for National Statistics), consentendo lo scambio di dati statistici pertinenti alla partecipazione del Regno Unito a taluni programmi dell'UE. L'accordo di cooperazione statistica mira ad agevolare la condivisione di informazioni statistiche a sostegno del processo decisionale sia nell'UE che nel Regno Unito ed è parte integrante dell'iter in corso per l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

5. Evoluzione del diritto del Regno Unito

La Commissione ha continuato a monitorare da vicino gli sviluppi normativi nel Regno Unito, con particolare attenzione per il relativo impatto sugli impegni sottoscritti nel quadro dell'accordo.

La presente sezione sintetizza l'evoluzione delle pertinenti leggi del Regno Unito di natura trasversale (sezione 5.1), relative al controllo delle sovvenzioni e alla fiscalità (sezione 5.2) e riguardanti le norme sociali e del lavoro, l'ambiente e il clima (sezione 5.3). L'esame si concentra sulle proposte legislative e sugli atti normativi adottati più significativi. Nel caso degli atti normativi adottati, la relazione ne evidenzia la pertinenza per l'accordo. Non sono riportati né gli annunci riguardanti iniziative future né le consultazioni pubbliche che, sebbene possano fornire indicazioni sull'indirizzo delle politiche, darebbero luogo a conclusioni premature in merito alla loro pertinenza per l'accordo.

5.1. Questioni trasversali

Il precedente governo del Regno Unito ha adottato una legislazione (la **legge sulla migrazione illegale**⁴⁵ e la **legge sulla sicurezza del Ruanda**⁴⁶) volta a impedire alle persone che entrano illegalmente nel Regno Unito di soggiornare illegalmente e che prevede il trattenimento e il rapido rimpatrio nel loro paese di origine o in un altro paese. Il 13 maggio

⁴⁵ Illegal Migration Act 2023: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/37>.

⁴⁶ Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/8>.

2024 la High Court dell'Irlanda del Nord⁴⁷ ha statuito che le disposizioni della legge sulla migrazione illegale sono incompatibili con il Quadro di Windsor (articolo 2, paragrafo 1) e devono essere disapplicate e ha dichiarato altre disposizioni incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il 30 gennaio 2025 il nuovo primo ministro del Regno Unito ha presentato al Parlamento un nuovo progetto di legge sull'immigrazione⁴⁸ che abrogherebbe la legge sulla sicurezza del Ruanda e talune disposizioni della legge sulla migrazione illegale. Il primo ministro si è inoltre impegnato a provvedere affinché il Regno Unito non si ritiri dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel frattempo la legge sulla migrazione illegale e la legge sulla sicurezza del Ruanda continuano a figurare nei codici del Regno Unito, sebbene la maggior parte delle loro disposizioni non sia stata attuata.

Il 23 ottobre 2024 il nuovo governo del Regno Unito ha presentato un progetto di legge sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo⁴⁹, che si propone tra l'altro di riformare determinati elementi della disciplina della **protezione dei dati** vigente nel Regno Unito, sulla quale la Commissione ha basato le proprie decisioni concernenti l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali. Il progetto di legge intende apportare modifiche in diversi ambiti, in particolare per quanto riguarda: i) le basi giuridiche del trattamento dei dati personali; ii) le norme per il trasferimento di dati personali verso altri paesi; e iii) l'istituzione e il funzionamento dell'autorità indipendente di controllo della protezione dei dati. La Commissione continuerà a monitorare attentamente l'iter legislativo.

Il Regno Unito ha continuato a sviluppare il proprio quadro normativo interno successivo alla Brexit, con evoluzioni significative che comprendono il **progetto di legge sulla regolamentazione dei prodotti e la metrologia**⁵⁰, il quale consente un allineamento selettivo agli aggiornamenti delle norme dell'UE in materia di prodotti e metrologia, ove vantaggioso.

5.2. Controllo delle sovvenzioni e fiscalità

La Commissione ha continuato a monitorare attentamente il regime di **sovvenzioni** del Regno Unito, concentrandosi in particolare sugli aspetti seguenti: i) il funzionamento della banca dati del Regno Unito sulla trasparenza delle sovvenzioni; ii) le attività esecutive dell'unità di consulenza sulle sovvenzioni in seno all'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (Competition and Markets Authority); e iii) il ruolo degli organi giurisdizionali del Regno Unito nel garantire il rispetto delle norme in materia di sovvenzioni.

⁴⁷ Sintesi della sentenza — In re NIHRC e JR 295 (legge sulla migrazione illegale del 2023): <https://www.judiciaryni.uk/judicial-decisions/summary-judgment-re-nihrc-and-jr-295-illegal-migration-act-2023>

⁴⁸ Border Security, Asylum and Immigration Bill: <https://bills.parliament.uk/bills/3929>.

⁴⁹ Data (Use and Access) Bill [HL]: <https://bills.parliament.uk/bills/3825>. Il progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale (Data Protection and Digital Information (No 2) Bill) presentato dal governo precedente è stato archiviato.

⁵⁰ Product Regulation and Metrology Bill [HL]: <https://bills.parliament.uk/bills/3752>.

In tale contesto, la Commissione ha preso atto dell'introduzione di nuove iniziative in materia di sovvenzioni, in particolare il National Wealth Fund⁵¹, annunciato nel discorso del re del 17 luglio 2024, e il Great British Energy Bill⁵². La Commissione continuerà a vigilare per garantire la piena conformità di tali iniziative alle disposizioni dell'accordo concernenti le sovvenzioni e per prevenire eventuali effetti negativi sul commercio e sugli investimenti tra l'UE e il Regno Unito. La Commissione sta inoltre monitorando attentamente l'efficacia del sistema di applicazione del regime di controllo delle sovvenzioni del Regno Unito. Discussioni su tali questioni sono state integrate negli scambi in corso in seno al comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda l'**imposizione fiscale**, in linea con la dichiarazione congiunta sulla lotta ai regimi fiscali dannosi adottata insieme all'accordo⁵³, il 10 ottobre 2024 l'UE e il Regno Unito hanno tenuto a Bruxelles il primo dialogo sulla lotta ai regimi fiscali dannosi. Il dialogo mira ad agevolare le discussioni sulla definizione e sull'attuazione di norme internazionali volte a combattere i regimi fiscali dannosi, in particolare quelle elaborate nell'ambito del progetto BEPS 2.0 dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili. La riunione, copresieduta dalle delegazioni dell'UE e del Regno Unito, ha offerto a entrambe le parti l'opportunità di condividere esperienze e prospettive per quanto riguarda: i) i pilastri 1 e 2 del progetto BEPS 2.0; e ii) i paralleli sviluppi in seno alle Nazioni Unite. Tale scambio costruttivo riflette l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo a favore della promozione della cooperazione sulle principali sfide globali, nel rispetto delle rispettive competenze nel settore dell'imposizione fiscale diretta.

5.3. Norme sociali e del lavoro, ambiente e clima

L'UE ha monitorato attentamente gli sviluppi riguardanti il **progetto di legge sui diritti in materia di lavoro** (Employment Rights Bill), compresa l'intenzione, annunciata il 6 agosto 2024, di abrogare la legge sul livello minimo di servizi in caso di sciopero (Strikes (Minimum Services Level) Act)⁵⁴. Tali questioni sono state affrontate nel corso della quarta riunione del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tenutasi il 9 ottobre 2024. In occasione di detta riunione l'UE e il Regno Unito hanno discusso della loro cooperazione in atto in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro, concentrandosi in particolare sulla creazione di un nuovo strumento volto a regolamentare il lavoro mediante piattaforme digitali.

⁵¹ L'istituzione di questo "fondo di ricchezza nazionale" è stata annunciata nel discorso del re del 17 luglio 2024. Attraverso partenariati pubblico-privato, il fondo mira a mobilitare investimenti privati per la transizione del Regno Unito all'energia pulita. La sua capitalizzazione totale sarà di 27,8 miliardi di sterline.

⁵² L'obiettivo di questo progetto di legge è consentire al segretario di Stato per la sicurezza energetica e l'azzeramento delle emissioni nette di designare un'impresa come Great British Energy interamente di proprietà dello Stato, i cui obiettivi saranno agevolare, incoraggiare e partecipare alla produzione, alla distribuzione, allo stoccaggio e alla fornitura di energia pulita, ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'energia prodotta a partire da combustibili fossili, favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e adottare misure per garantire la sicurezza energetica.

⁵³ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 1475, ELI: <http://data.europa.eu/eli/declar/2020/2252/oj>.

⁵⁴ <https://www.gov.uk/government/news/public-services-back-on-track-as-strikes-act-to-be-repealed>.

Nel febbraio 2024 il Regno Unito ha introdotto una disposizione obbligatoria in materia di guadagno netto di biodiversità, volta a migliorare il ripristino della natura attraverso un guadagno netto di biodiversità del 10 %. La misura introduce ulteriori condizionalità ambientali nelle attività di pianificazione e autorizzazione. Resta da vedere quale sarà il potenziale impatto sul commercio e sugli investimenti.

6. Conclusioni

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rimane un caposaldo solido ed efficace delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito. Si tratta di un ottimo accordo, che offre il miglior risultato possibile all'interno dei limiti tracciati dal Regno Unito. Pur non sostituendo l'adesione all'UE, l'accordo raggiunge un equilibrio che garantisce una cooperazione significativa in tutti i settori pertinenti.

Come sottolineato nella presente relazione, l'accordo ha già prodotto risultati di rilievo, ma le sue potenzialità non sono ancora state esplorate appieno. Vi è ancora margine per aumentarne l'impatto e approfondire la collaborazione tra l'UE e il Regno Unito.

In linea con gli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029, che sottolineano l'importanza di rafforzare i legami con partner che condividono gli stessi principi in un contesto globale sempre più competitivo, la Commissione si impegna a valorizzare tale quadro. Allineando gli sforzi a tali obiettivi strategici più ampi, l'accordo svolge un ruolo fondamentale nel favorire la cooperazione con il Regno Unito, promuovere priorità condivise e contribuire a un partenariato stabile e costruttivo in un panorama geopolitico in rapida evoluzione.

Allegato 1: riunioni degli organi misti e delle altre strutture istituite in virtù dell'accordo nel 2024

Data	Organo misto/struttura
2 febbraio	Dialogo sulla lotta al terrorismo: 1 ^a riunione
5 marzo	Gruppo consultivo interno dell'UE: 10 ^a riunione
20 marzo	Pesca (gruppo di lavoro): 7 ^a riunione
24 aprile	Medicinali (gruppo di lavoro): 1 ^a riunione
16 maggio	Consiglio di partenariato: 3 ^a riunione
16 maggio	Veicoli a motore e loro parti (gruppo di lavoro): 1 ^a riunione
22 maggio	Forum UE-Regno Unito sulla regolamentazione finanziaria ⁵⁵ : 2 ^a riunione
23 maggio	Pesca (comitato specializzato): 8 ^a riunione
5 giugno	Coordinamento della sicurezza sociale (comitato specializzato): 4 ^a riunione
12 giugno	Prodotti biologici (gruppo di lavoro): 1 ^a riunione
19 giugno	Gruppo consultivo interno dell'UE: 11 ^a riunione
31 luglio	Pesca (gruppo di lavoro): 8 ^a riunione
4 settembre	Trasporto aereo (comitato specializzato): 4 ^a riunione
19 settembre	Gruppo consultivo interno dell'UE: 12 ^a riunione
20 settembre	Forum della società civile: 3 ^a riunione
24 settembre	Pesca (comitato specializzato): 9 ^a riunione
30 settembre	Cooperazione amministrativa in materia di IVA e recupero crediti da dazi e imposte (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
3 ottobre	Appalti pubblici (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
7 ottobre	Ostacoli tecnici agli scambi (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
9 ottobre	Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
10 ottobre	Dialogo sui regimi fiscali dannosi ⁵⁶ : 1 ^a riunione
17 ottobre	Cooperazione doganale e regole di origine (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
21 ottobre	Misure sanitarie e fitosanitarie (comitato commerciale specializzato):

⁵⁵ Ai sensi della dichiarazione comune sulla cooperazione normativa tra l'Unione europea e il Regno Unito sui servizi finanziari, formulata dalle parti in occasione della conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁵⁶ Ai sensi della dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi, formulata dalle parti in occasione della conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

	4 ^a riunione
23 ottobre	Merci (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
24 ottobre	Servizi, investimenti e commercio digitale (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
4 novembre	Cooperazione regolamentare (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
7 novembre	Energia (comitato specializzato): 5 ^a riunione
13 novembre	Proprietà intellettuale (comitato commerciale specializzato): 4 ^a riunione
14 novembre	Trasporto su strada (comitato specializzato): 4 ^a riunione
21 novembre	Sicurezza aerea (comitato specializzato): 4 ^a riunione
5-6 dicembre	Dialogo sulle questioni riguardanti il ciber spazio: 2 ^a riunione
11 dicembre	Partecipazione ai programmi dell'Unione (comitato specializzato): 4 ^a riunione
12 dicembre	Gruppo consultivo interno dell'UE: 13 ^a riunione
12 dicembre	Comitato commerciale di partenariato: 4 ^a riunione
13 dicembre	Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (comitato specializzato): 4 ^a riunione

Allegato 2: panoramica delle misure di attuazione approvate dal consiglio di partenariato il 16 maggio 2024

Materia	Stato di avanzamento
Gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico	COMPLETATO: il gruppo di lavoro è stato istituito dal comitato specializzato per l'energia il 7 novembre 2024.
Tabella di marcia su disposizioni efficienti relative agli scambi di energia elettrica	COMPLETATO: la tabella di marcia è stata concordata dal comitato specializzato per l'energia il 7 novembre 2024.
Accordo di cooperazione in materia di concorrenza	QUASI COMPLETATO: le discussioni tecniche si sono concluse alla fine di ottobre 2024 ⁵⁷ . Presso entrambe le parti sono in corso le procedure di ratifica per la conclusione formale dell'accordo.
Accesso del Regno Unito al sistema di allarme rapido dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate)	IN CORSO: le discussioni tecniche sono ancora in corso.
Piano d'azione comune tra il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e il suo omologo del Regno Unito	COMPLETATO: il piano d'azione comune è divenuto operativo il 15 luglio 2024.
Accesso del Regno Unito ai dati di immatricolazione dei veicoli dell'UE	IN CORSO: sono in corso attività preparatorie. Il 20 maggio il Regno Unito ha presentato la comunicazione con cui dichiara di essere pronto, affermando di aver ottemperato agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Successivamente i gruppi di lavoro competenti in seno al Consiglio dell'UE hanno avviato la procedura di valutazione a norma dell'articolo 540 dell'accordo.

⁵⁷ Comunicato stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_5468.

Modalità per lo scambio di informazioni sui gestori dei trasporti e sui trasportatori di merci su strada	IN CORSO: sono necessarie due decisioni del comitato specializzato per il trasporto su strada: una su un elenco comune di infrazioni e una sulle modalità di riconnessione del Regno Unito al sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU).
--	--

Allegato 3: decisioni e raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato o dai comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nel 2024

Data	Decisione o raccomandazione
5 aprile	Decisione n. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia relativa all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione tra, rispettivamente, l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito, l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito, e l'ACER e l'autorità di regolamentazione nel Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator) ⁵⁸
5 giugno	Raccomandazione n. 1/2024 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale per quanto riguarda gli ulteriori orientamenti per l'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (protocollo) relativi all'interpretazione dell'articolo SSC.11 del protocollo sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza ⁵⁹
30 settembre	Decisione n. 1/2024 del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte che modifica la decisione n. 4/2023 sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete comune di comunicazione e le modalità pratiche per l'organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento ⁶⁰

⁵⁸ GU L, 2024/1550, 31.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1550/oj>.

⁵⁹ GU L, 2024/1754, 24.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1754/oj>.

⁶⁰ GU L, 2024/2736, 24.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2736/oj>.

5 novembre	Decisione n. 1/2024 del consiglio di partenariato che modifica l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (regole di origine specifiche per prodotto) ⁶¹
7 novembre	Decisione n. 2/2024 del comitato specializzato per l'energia relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento ⁶²
8 novembre	Decisione n. 1/2024 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale per quanto riguarda la modifica di taluni allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ⁶³
19 dicembre	Raccomandazione n. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia a ciascuna parte con riferimento alla messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici ⁶⁴

⁶¹ GU L, 2024/2837, 6.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2837/oj>.

⁶² Decisione n. 2/2024 del comitato specializzato per l'energia: [741b6df6-7270-4cb1-b00e-9ac18a1e12b7_it](http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2837/oj).

⁶³ GU L, 2024/3002, 8.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3002/oj>.

⁶⁴ Raccomandazione n. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia: [388d6f57-7f4a-46b1-802f-7ea585673517_it](http://data.europa.eu/eli/rec/2024/1/2024/3002/oj).